

## Premessa

---

### *Una giustizia penale per il minore a sessant'anni dalla Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo*

Dal 1959, anno della *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, si sono susseguiti, nella prospettiva della giustizia penale minorile, numerosi atti internazionali: la presente pubblicazione raccoglie i più significativi, seguendo un ordine tematico.

La citata Dichiarazione, a differenza della precedente del 1924, in cui, pur nei brevi enunciati, si afferma che «il minore delinquente deve essere recuperato», non contiene specifici riferimenti al minore autore di un reato, ma, per la prima volta, riconosce a livello internazionale la necessità di una «adeguata protezione giuridica per il minore» e ne specifica diritti, garanzie e libertà in dieci principi fondamentali. Essa costituisce così epifania di un pensiero giuridico, in cui il minore risulta non solo soggetto da tutelare, ma anche titolare di diritti, che orienta le scelte legislative e impone conformi soluzioni nella prassi.

Trent'anni dopo questo primo atto di *soft law*, la *Convenzione sui diritti del fanciullo* si pone quale pietra angolare della costruzione di un sistema normativo sensibile alle particolari esigenze del minore, adeguato e attento al suo «superiore interesse». Alcune disposizioni della Convenzione del 1989 si riferiscono al minore privato della libertà, ai diritti e alle garanzie processuali del minore sospettato, accusato, riconosciuto colpevole di aver commesso un reato. Per quest'ultimo è previsto, nell'art. 40, «il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima». S'impegnano gli Stati, in particolare, a stabilire un'età minima per la responsabilità penale e a privilegiare percorsi e forme di degiurisdizionalizzazione.

La *Carta europea dei diritti del fanciullo* del 1992 riprende taluni principi – il diritto alla libertà e le garanzie del giusto processo – e ne affianca altri – la detenzione separata dagli adulti e il particolare trattamento educativo e riso-

cializzante di cui il minore deve essere destinatario da parte di personale specializzato – che verranno ulteriormente svolti dai successivi strumenti internazionali nella specifica direzione e prospettiva della giustizia penale minorile.

Di notevole rilievo, per l'alto valore morale e il forte significato pedagogico, è l'organica e dettagliata disciplina proposta dalla triade di Risoluzioni elaborate sotto l'egida dell'ONU, rappresentata dalle *Regole di Pechino per l'amministrazione della giustizia minorile* (1985), dalle *Direttive di Riyadh per la prevenzione della delinquenza minorile* (1990) e dalle *Regole dell'Avana per la protezione dei minori privati della libertà* (1990).

Lungo queste linee direttrici si snoda anche il percorso intrapreso dal Consiglio d'Europa, che – attraverso risoluzioni, raccomandazioni e linee guida – conferma, integra, arricchisce di contenuti il panorama normativo di settore. Così, nel tempo, si succedono le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: (87) 20 *sulle risposte sociali alla delinquenza minorile*; (88) 6 *sulle risposte sociali alla delinquenza minorile dei giovani provenienti da famiglie immigrate*; (2003) 20 *concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile*; (2008) 11 *sulle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure*. Si aggiungono le *Linee guida* del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa *per una giustizia a misura di minore* (2010). Vi si affiancano le Risoluzioni: del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (66) 25 *sul trattamento di breve durata per i giovani delinquenti con meno di 21 anni*, e (78) 62 *su la delinquenza minorile e la trasformazione sociale*; dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1796 (2011) *Giovani autori di reato: misure sociali, educazione e riabilitazione*, e 2010 (2014) *Giustizia penale a misura di minore: dalla retorica alla realtà*.

Sul versante del diritto dell'Unione europea, al di là della *Risoluzione del Parlamento europeo sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società* (2007), rileva l'importante *Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*. È una direttiva tesa a riconoscere diritti supplementari e introdurre garanzie rafforzate per tutelare al meglio il minore “prima del”, “nel e dal” e “dopo il” processo.

La pluralità di fonti sottende una piattaforma giuridica di valori condivisi.

Emerge una costante: la privazione della libertà deve essere eccezionale, limitata al minimo necessario, e costituire davvero l'*extrema ratio*; i provvedimenti detentivi devono essere eseguiti in infrastrutture adeguate, diverse da quelle degli adulti, e secondo regole calibrate sulla particolare condizione del minore.

Affiora un impegno: puntare sul fronte educativo e su percorsi alternativi che privilegiano – nella procedura – *diversion*, mediazione, giustizia riparativa e – nel trattamento cautelare ed esecutivo – sanzioni e misure di comunità.

Si coglie una necessità: di una giustizia penale che muove dalla formazione specializzata di tutti coloro che hanno a che fare, a diverso titolo, con i minori – autorità giudiziaria, avvocati, polizia, assistenti sociali e altri operatori – e passa attraverso il supplemento di tutela di una difesa eterointegrata, in grado di garantire l'assistenza sul piano personale, da parte di soggetti, *in primis* i genitori, che possono offrire un sostegno affettivo e psicologico al minore.

Si manifesta un'esigenza: promuovere risposte della giustizia minorile, attraverso una pluralità di canali che comprendono la famiglia, la scuola, il personale specializzato, la comunità, secondo una strategia sinergica, basata su educazione, istruzione, formazione professionale, assistenza e aiuti, al fine di prevenire la recidiva e garantire il recupero e l'integrazione sociale del minore.

Il modello di giustizia penale a misura di minore delineato a livello internazionale non potrà prescindere, anche in futuro, da corrispondenti politiche nazionali e opportune strategie d'intervento, nonché, ed è appena il caso di sottolinearlo, da progetti, studi, ricerche funzionali alla sua effettiva realizzazione.

DANIELA VIGONI

Milano, dicembre 2019

